



del 18 marzo 2023



GLI INCIDENTI DI NAPOLI? Per il Siulp sono il frutto di norme poco incisive e dei troppi tuttologi che si improvvisano esperti di ordine e sicurezza pubblica senza nessuna responsabilità

Esprimiamo plauso, solidarietà e vicinanza a tutti i Colleghi delle Forze di Polizia che ieri a Napoli, di fronte ad un'orda barbarica di delinquenti che scientemente e premeditadamente avevano programmato di devastare la città, hanno contenuto la loro furia con assoluta abnegazione affinché la follia violenta di questi criminali non causasse conseguenze ancora più gravi avendo evitato che le opposte tifoserie venissero a contatto.

Vicinanza, solidarietà e plauso ai cittadini napoletani, che hanno dovuto subire la bieca violenza di delinquenti incalliti - che nulla hanno a che fare con gli alti valori dello sport e del calcio - per lo sfregio al patrimonio culturale e storico di Napoli, essendo da sempre città conosciuta per la sua ospitalità e integrazione, nonché riconoscimento al Governo tedesco per aver condannato, senza se e senza ma e prendendone le distanze, il comportamento dei propri connazionali tenuto ieri a Napoli.

Condanna, cosa che amareggia e sconsola in modo insanabile le donne e gli uomini in uniforme che servono il Paese per garantire sicurezza e coesione, che, invece, non abbiamo sentito o letto nelle parole e/o nelle comunicazioni di chi, nel nostro paese, ha pensato bene, ancora una volta, di utilizzare quella follia criminale come l'ennesima occasione per dare vita, in modo ideologico, ad una nuova polemica partitica anziché esprimere solidarietà e vicinanza alle Forze di polizia e ai cittadini napoletani.

Così in una nota Felice ROMANO, Segretario Generale del SIULP commenta gli scontri avvenuti in occasione dell'incontro di calcio disputato ieri a Napoli e sul quale era già intervenuto dopo il decreto presidenziale del TAR Campania che aveva annullato l'ordinanza del prefetto di Napoli contenente le limitazioni ai tifosi tedeschi proprio per la riconosciuta pericolosità degli stessi.

Sarebbe ovvio, ma inutile, sottolineare che lo avevamo detto e a gran voce che sul terreno della gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica le valutazioni dell'Autorità di P.S. vanno considerate esclusive e ponderate perché basate sui precedenti, su risultanze info-investigative e che, quindi, ogni invadenza, soprattutto di chi non è addetto ai lavori e non dispone delle stesse conoscenze dell'Autorità, può solo causare ingerenze pericolose per la tenuta dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.

Siamo certi, come già dimostrano i risultati investigativi dei colleghi della questura di Napoli che, al momento hanno già operato 8 arresti e identificato circa 500 ultrà tedeschi, che le Forze di Polizia, che come al solito sono le sole a pagare un caro prezzo per la strumentalizzazione ideologica e mediatica che si fa della gestione dell'ordine pubblico nel nostro paese, daranno una risposta appropriata per individuare il maggior numero possibile di quel branco di delinquenti che ieri hanno sfregiato Napoli anche se, purtroppo ribadendo ancora una volta che abbiamo "le armi spuntate" sotto il profilo normativo, questi delinquenti se la caveranno con poco o nulla andando ad alimentare ancora di più il già diffuso senso di impunità che li invoglia a dare sempre più sfogo alla loro inaudita e gratuita violenza.

Ecco perché, conclude il leader sindacale, auspichiamo che questa sia la volta buona per avere due risposte urgenti e non più rinviabili: la prima è che l'esecutivo ascolti chi quotidianamente oltre che operare su questo terreno paga sulla propria pelle l'assenza di norme che consentano pene immediate e certe; la seconda è che finalmente i tanti, troppi esperti di sicurezza formatesi nei talk show o di quelli che pontificano asserendo sempre di conoscere cosa devono fare gli altri e non loro, comprendano che è bene che la gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica, che non deve rimanere scevra da valutazioni critiche purché non sconfinino in abnormi interferenze, è e deve restare appannaggio dell'Autorità di P.S. che da sempre si è dimostrata, a prescindere dai colori politici dell'esecutivo di turno, in grado di garantire la coesione sociale e la tutela della democrazia.

Nel pomeriggio odierno, negli uffici del Viminale, si è tenuta la prima riunione prodromica al raggiungimento dell'accordo per l'utilizzazione delle risorse previste dal fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali per l'anno 2022. Al tavolo, presieduto dal Direttore dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali, vice prefetto Maria De Bartolomeis e alla presenza del dott. Giovanni Circhirillo in rappresentanza della Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria, sono state preliminarmente esposte le risorse disponibili relative all'anno in questione.

Nello specifico, rispetto alle risorse disponibili per il 2021 (174.000.000 milioni di euro), con la detrazione di 33.100.000 euro - quota parte dei 210.000.000 di euro destinati alla Polizia di Stato, finalizzati a valorizzare i servizi di natura operativa per il triennio 2019/2021 – e tenuto conto delle risorse aggiuntive provenienti dal contratto e l'assestamento una tantum, per l'anno 2022, l'ammontare del fondo consiste in 145.000.000 di euro, vale a dire circa 29.000.000 di euro in meno rispetto al 2021.

Con questi presupposti, al fine di valutare la possibilità di esaltare le funzioni della Polizia di Stato come è stato fatto in precedenza con la previsione di un emolumento dedicato al controllo del territorio poi stabilizzato come indennità sul contratto di primo livello, compatibilmente alle risorse disponibili, il SIULP ha chiesto di valutare la possibilità di prevedere l'emolumento destinato alla valorizzazione dei servizi di Polizia Giudiziaria, con particolare riferimento ai Servizi, alle Sezioni e alle Squadre di PG e analoghi settori delle corrispondenti direzioni centrali.

In prima istanza, dunque, l'obiettivo, sarebbe quello di creare il presupposto per introdurre, anche in questo caso attraverso la previsione iniziale di un emolumento sul fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, che nella prossima tornata potrebbe approdare all'articolato contrattuale.

Riguardo invece al compenso forfettario destinato ai Reparti Mobili, il SIULP, facendo proprie le segnalazioni di tanti colleghi rispetto agli innumerevoli cambi turno a cui sono stati sottoposti, si è evidenziato come l'attuale compenso si dimostra inadeguato non solo sotto l'aspetto economico, ma anche ai fini della certezza della qualità della vita, atteso che è completamente carente nel garantire le previsioni delle programmazioni settimanali. È evidente, dunque, che l'attuale impostazione necessita di una nuova regolamentazione che porterebbe da un lato introiti maggiori in termini economici e dall'altro garantisce maggiori certezze sugli orari di lavoro effettivo rispetto a quelli che oggi dovrebbero essere comunque indicati nelle pianificazioni settimanali. A tal fine è stata chiesta la verifica del numero dei cambi turno effettivamente disposti, i quali, secondo quando ci consta, potrebbero superare e di gran lunga la consistenza dell'attuale remunerazione globalmente prevista.

Il SIULP ha sollecitato l'Amministrazione a procedere con speditezza riguardo i preliminari richiesti, indispensabili per il prosieguo della trattativa, al fine di sottoscrivere l'accordo in tempi rapidissimi e permettere quindi la remunerazione delle spettanze prima dell'estate.

Nuove dotazioni organiche previste per le qualifiche di primo dirigente, di vice questore e di vice questore aggiunto della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia

Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 47 del 24 febbraio 2023 è stato pubblicato il Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, adottato in data 12 gennaio 2023, recante: "Modalità graduali di incremento relative alle modifiche delle dotazioni organiche previste per le qualifiche di primo dirigente, di vice questore e di vice questore aggiunto della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia e conseguente rielaborazione del piano programmatico pluriennale di cui al decreto 20 maggio 2021 adottato in data 12 gennaio 2023, ai sensi dell'art. 1, comma 961-bis, lett. d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in relazione agli incrementi organici della Polizia di Stato disposti alle lett. a), b) e c) del predetto comma".

Con la Tabella A, il provvedimento determina le modalità graduali di incremento relative alle modifiche delle dotazioni organiche intervenute per le qualifiche di primo dirigente e di vice questore e vice questore aggiunto della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia;

Con la Tabella B, rielabora il piano programmatico pluriennale di cui al decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 20 maggio 2021, andando a modificare, laddove necessario, le rimodulazioni semestrali per le qualifiche oggetto degli incrementi organici disposti con la sopra richiamata norma e, comunque, riportando le complessive dotazioni organiche dei ruoli e delle carriere del personale della Polizia di Stato. Al riguardo, il Dipartimento ha emanato la **circolare 333-ORD/CA23 del 2 marzo 2023**.

Anticipo spese legali ex art. 12 DPR 39/2018

Richiesta di accesso agli atti e di convocazione della Commissione Paritetica ex art. 28 DPR 164/2002

Riportiamo il testo della lettera inviata alla Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale il 15 marzo u.s. dalla Segreteria Nazionale:

"...l'applicazione degli istituti che regolano la tutela legale per gli operatori della Polizia di Stato si rivela un argomento destinato ad alimentare una inesprimibile mole di contenzioso. Sono passate infatti poche settimane da quando abbiamo segnalato come alcune sedi territoriali dell'Avvocatura erariale si fossero persino spinte ad equiparare alla formula dubitativa dell'insufficienza probatoria, oggi espunta dall'ordinamento processuale penale, l'assoluzione pronunciata ai sensi dell'art. 530 cpv. cpp, esprimendo per l'effetto parere ostativo al rimborso delle spese legali. Abbiamo ora riscontrato, a seguito di un approfondimento informale, come persino sull'attribuzione degli anticipi delle spese legali si sia affermata una prassi che collide con la ratio sottesa al relativo impianto normativo, e che finisce

per produrre ulteriori frustranti effetti sulla già logorata capacità di sopportazione della categoria. Sembra che l'Amministrazione ritenga infatti necessario sottoporre al preventivo vaglio dell'Avvocatura dello Stato anche il parere circa la concessione dell'anticipo delle spese per il patrocinio legale poiché ciò sarebbe espressamente contemplato dall'art. 18, co. 1, secondo periodo del D.L. 67/1997 convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 1997, n. 135. Vero essendo che la norma da ultima richiamata dispone effettivamente che il parere dell'Avvocatura preceda anche la concessione dell'anticipo, l'opzione adottata dall'Amministrazione non può essere, per più ordini di ragioni, condivisa.

Invero l'art. 18 D. L. 67/1997 assicura – si fa per dire, viste le soverchianti incertezze restituite dalla quotidianità – la copertura delle spese legali relative a giudizi per responsabilità penale, civile e amministrativa promossi in conseguenza di attività di servizio per tutti, indistintamente, i dipendenti delle amministrazioni statali, con appostamento delle corrispondenti risorse imputato alla fiscalità generale.

Il personale della Polizia di Stato, invece, può contare sulla diversa, ed assai meno ostica, disciplina contrattuale, che non prevede alcun tipo di valutazione preventiva da parte di enti terzi, e che subordina la concessione dell'anticipo, nella misura massima di euro 5.000, alla sole disponibilità di bilancio dell'Amministrazione (così, da ultimo, ex art. 12 DPR 39/2018).

Con questo assai più agevole strumento, la cui formulazione originaria risale al DPR 254/2002, si è puntato a snellire al massimo l'altrimenti farraginoso iter amministrativo che, stante il pregiudiziale coinvolgimento dell'Avvocatura dello Stato, dilazionava i tempi di lavorazione della pratica e di conseguenza non offriva un effettivo sostegno nel caso, per nulla infrequente, in cui l'operatore della Polizia di Stato si trovasse privo di liquidità ed esposto ad imprevisti esborsi per liquidare i compensi dei rispettivi patrocinatori.

Non è irrilevante, ai fini del ragionamento che stiamo proponendo, osservare che l'impegno di spesa necessario ad approntare questa tutela avanzata è stato affrontato attingendo risorse dai fondi destinati al rinnovo contrattuale. Con ciò volendo significare che essa è frutto di un accordo tra le parti tendente proprio a velocizzare, in caso di esigenza, la messa a disposizione di una somma per anticipare il compenso per il patrocinio di fiducia allorquando non ci si avvale dell'Avvocatura dello Stato.

Invero, non di secondo piano ancorché non sia questo il tavolo su cui riproporre la questione del grave conflitto di interesse che incombe sul ruolo attribuito alla citata Avvocatura atteso che la stessa, non fornendo il proprio servizio a titolo gratuito ma dietro pagamento, di fatto pur essendo concorrente con gli altri patrocinanti "sentenzia" sull'an oltre che sulla congruità del quantum delle parcelle presentate dai difensori di fiducia.

È dunque evidente che la prassi secondo la quale l'Amministrazione chiede il parere dell'Avvocatura dello Stato anche per l'erogazione dell'anticipo delle spese legali erogato ai sensi dell'art. 12 del DPR 39/2018, che peraltro sono soggette a ripetizione nel caso in cui sia accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo, non solo non può essere in alcun modo accettata, ma pure si pone come l'ennesimo caso di interpretazione unilaterale di istituti che, avendo fonte nella disciplina contrattuale, dovrebbero essere oggetto di una valutazione condivisa con le organizzazioni sindacali o, al massimo del Dipartimento della Funzione Pubblica quale ente deputedo dalla legge a dirimere i conflitti interpretativi sugli istituti contrattuali (art. 8 D.Lgs. 195/95).

L'arbitrio qui denunciato va quindi rimosso quanto prima, ristabilendo non solo i principi – e non solo quelli sulle relazioni sindacali - che risultano essere stati clamorosamente disattesi, ma anche allargando il confronto ad una serie di ulteriori questioni che sono di non minor importanza.

Va in primo luogo chiarito, tanto per cominciare, a quanto ammontano i fondi complessivamente accantonati per queste esigenze con i prelievi operati sui capitoli contrattuali.

Secondariamente occorre capire se le somme erogate a titolo di anticipo siano poi recuperate e rimesse nella disponibilità del fondo rotativo previsto dal richiamato art. 12 del DPR 39/2018.

Se, infatti, a conclusione del percorso processuale, al dipendente della Polizia di Stato che aveva ottenuto l'anticipo viene riconosciuto il diritto al rimborso delle spese legali, è evidente che quelle somme vanno interamente imputate ai capitoli di spesa relativi al finanziamento dell'art. 18 del D.L. 67/1997. E l'Amministrazione si dovrebbe a quel punto preoccupare di chiedere la restituzione di quanto prelevato dai fondi propri per erogare l'anticipo anche per evitare l'incapienza dei fondi per eventuali numerose richieste.

E infine, proprio per comprendere quale sia l'impatto dell'istituto dell'anticipo disciplinato dalla norma del contratto di lavoro, anche in vista del nuovo tavolo negoziale che potrebbe indurre il Sindacato a scegliere di incrementare le somme a ciò destinate, risulta determinante conoscere quale sia, nel corso degli ultimi cinque anni, il numero delle domande presentate, quelle che sono state accolte, quanti sono stati i casi in cui i richiedenti sono stati costretti a restituire la somma percepita nonché quante volte sia stata richiesta la restituzione dal fondo che alimenta l'art. 18 D.L. n.67/1997.

Si rappresenta che le predette richieste sono inoltrate nell'alveo delle normali e corrette relazioni sindacali intercorrenti con l'Amministrazione della Polizia di Stato certi che la tutela dei poliziotti sia priorità anche per l'Istituzione.

Nel caso, invece, che non vi sia convergenza o condivisione dell'obiettivo indicato da questa O.S., si ribadisce che la presente va considerata, ai fini della conoscenza, dell'accesso ed eventuale estrazione delle copie dei documenti dei dati di cui ai punti che precedono, come formale istanza di accesso agli atti, con richiesta di riscontrarli, indicando il responsabile del procedimento, in formato digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata da cui viene inviata la presente.

In ultimo, posto che, come detto, l'unilaterale interpretazione da noi lamentata configura una stridente violazione del protocollo dei rapporti sindacali, restando disponibili sin da subito ad un incontro nel quale poter meglio chiarire tutti gli aspetti enunciati nella presente nota, in caso contrario, per il Sig. Direttore dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali che legge per conoscenza, si chiede l'immediata convocazione della Commissione paritetica di cui all'art. 28 del

Il riconoscimento della specificità del ruolo delle Forze di Polizia non vale ad escludere la differente regolamentazione sul piano previdenziale tra personale civile e militare

Con la Sentenza n. 33 del 28 febbraio 2023, la Corte Costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che i criteri di calcolo del trattamento pensionistico, riferito alla quota retributiva della pensione, previsti dall'art. 54, commi 1 e 2, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), siano estesi in favore del personale della Polizia penitenziaria.

La decisione della Corte è importante poiché sancisce definitivamente il principio della inapplicabilità dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973 al personale delle Forze di Polizia a ordinamento civile.

Giova ricordare che a favore di detto personale è recentemente intervenuto l'art. 1, comma 101, della legge n. 234 del 2021, il quale ha previsto che *«al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile»*. Tale norma, tuttavia, ha decorrenza economica solo a far data dal 1° gennaio 2022, e non si applica ai ratei a decorrere dal pensionamento ed antecedenti al gennaio 2022. La rimessione alla Corte Costituzionale dell'art. 1, comma 4, della legge n. 395 del 1990 aveva il sostanziale scopo di estendere ex tunc l'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 al personale civile del Comparto Sicurezza.

Invero, secondo la Sezione Regionale della Corte dei Conti che ha sollevato la questione di legittimità, l'attuale assetto normativo determina comunque una ingiustificata lacuna con una portata discriminatoria nei confronti delle forze di Polizia a status civile rispetto alle altre Forze di polizia a ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza). Tale lacuna sarebbe stata solo parzialmente colmata dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 101, della legge n. 234 del 2021, restando escluso dal nuovo sistema di calcolo il trattamento pensionistico dal momento del pensionamento fino al 31 dicembre 2021.

Come già anticipato la Corte Costituzionale ha ritenuto non fondata la questione. Vediamo come e perché.

Secondo i giudici della Consulta la distinzione, quanto al trattamento pensionistico, tra il personale a ordinamento civile e quello a ordinamento militare risulta chiaramente dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato (d.P.R. n. 1092 del 1973), che distingue nettamente, salvo che nelle disposizioni generali, tra il personale civile (Capo I del Titolo III della Parte I) e quello militare (successivo Capo II). In particolare, argomenta la Corte, diversa è la misura del trattamento previsto, per l'uno e l'altro personale, rispettivamente dall'art. 44 per quello civile e dall'art. 54 per quello militare.

L'art. 44, primo comma, stabilisce che la pensione spettante al personale civile con l'anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile; detta percentuale è aumentata del 1,80 per cento per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell'80 per cento.

In simmetria, l'art. 54, primo e secondo comma, prevede che la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile. Tale percentuale è aumentata del 1,80 per cento per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo. Anche la pensione così determinata non può superare l'80 per cento della base pensionabile.

Sotto questo profilo, il trattamento pensionistico risulta più favorevole per il personale militare in ragione della base pensionabile più elevata (44 per cento in luogo di 35 per cento), e del fatto che nell'ipotesi ancora più specifica in cui il militare cessa dal servizio permanente o continuativo per raggiungimento del limite di età, senza aver maturato l'anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo, allorché la pensione è pari al 2,20 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile.

Vi è, invero, una riconosciuta specificità del ruolo delle Forze di polizia (art. 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 la quale ha comportato, ad esempio, che a tutto il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico sono stati conservati gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, così come, nel codice dell'ordinamento militare sono state rese applicabili al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile specifiche disposizioni previdenziali per le invalidità di servizio (artt. 2177 e seguenti del d.lgs. n. 66 del 2010).

Tuttavia, ciò non è sufficiente a giudizio della Corte, per stabilire il principio della totale unicità di regolamentazione per il personale delle Forze di Polizia.

Al riguardo, viene richiamata la recente sentenza n. 270 del 2022 con cui la stessa Corte Costituzionale ha dichiarato la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale – sollevata in riferimento alla dedotta violazione dell'art. 3 Cost. – degli artt. 13 e 32 del d.P.R. n. 1092 del 1973, nella parte in cui non prevedono, e dunque non consentono, l'applicazione anche ai funzionari della Polizia di Stato del computo gratuito ai fini pensionistici degli anni di durata legale del corso di laurea richiesto per l'accesso alle rispettive carriere; beneficio previsto invece per gli ufficiali dei Corpi militari dello Stato e, dunque, anche per quelli dell'Arma dei carabinieri.

Segnatamente, secondo il giudice delle leggi “pur in presenza di interventi legislativi volti a un allineamento del regime ordinamentale del personale appartenente al comparto sicurezza, non può essere configurato nell’ordinamento un principio di piena omogeneità di regolazione fra personale militare e personale civile del comparto di pubblica sicurezza e ha evidenziato che «persiste la strutturale diversità tra i rispettivi status che determina differenti soluzioni sul piano normativo e che è all’origine della dicotomia nelle discipline previdenziali fra impiego civile e impiego militare presente nel d.P.R. n. 1092 del 1973».

In conclusione, secondo la Corte Costituzionale, il più favorevole trattamento riservato al personale militare – quanto al calcolo della quota retributiva della pensione nel sistema cosiddetto misto della riforma del 1995, come risultante dal combinato disposto dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973 e dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335 del 1995, non può assurgere a tertium comparationis, idoneo a implicare, sul piano della conformità all’art. 3 Cost., la necessaria estensione fin dall’epoca della smilitarizzazione (e quindi ex tunc) di tale normativa speciale al personale delle polizie a status civile.

Si ha, quindi, che questa differenziazione, riconducibile al generale diverso regime pensionistico del personale civile e di quello militare, non lede il principio di eguaglianza sì che la sollevata questione di legittimità costituzionale va ritenuta non fondata.

Indennità di aeronavigazione e di volo – danno economico sul trattamento di pensione

Si riporta il testo della nota inviata dalla Segreteria Nazionale il 10 marzo 2023 e indirizzata al Direttore Centrale per i Servizi di Ragioneria e all’ufficio per le Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S.:

“con la nota n. 248 del 23.12.2015, il Cenaps ha stabilito che: “all’atto della cessazione dal servizio l’indennità di aeronavigazione o di volo percepita è valutata nella misura prevista dall’art. 59 del D.P.R. n. 1092/1973, ossia tanti ventottesimi dei 9/10 delle rispettive indennità, calcolata ad anno, per quanti sono gli anni di servizio effettivo prestati con percezione di detto emolumento e con il massimo di venti ventottesimi, per i primi venti anni di servizio di aeronavigazione e di volo. Per ogni anno successivo ai venti, l’importo dell’indennità, nella misura percepita in servizio, è aumentato del 1,30% fino ad un massimo dell’80% dell’indennità stessa. L’importo dell’indennità di volo o aeronavigazione così determinato non rientra nella base pensionabile, ma rappresenta una quota di pensione che si aggiunge all’importo del trattamento pensionistico”.

Con il passaggio dell’elaborazione del trattamento economico del personale della Polizia di Stato al MEF – NoiPA, sulle denunce non vengono valorizzati i campi previsti per le maggiorazioni e quindi nemmeno sulla banca dati si rinvengono tali indicazioni.

Ebbene, se sino al 16 giugno 2019 per il personale prossimo alla pensione era comunque possibile integrare i dati mancanti inserendoli “a mano” negli applicativi allora in uso, dal 17 giugno 2019, con l’adozione della procedura nuova PAssWeb, questo non è più attuabile in quanto tale piattaforma non consente di apportare alcuna variazione. È evidente che da ciò ne sia scaturito un non corretto calcolo della pensione, che si traduce, nei confronti di tutto il personale aeronavigante posto in quiescenza dal 17 giugno 2019 in poi, in un danno economico sistematico ed immediato, individuabile nella mancata valorizzazione dei periodi intercorrenti tra gennaio 2015 e maggio 2022.

La situazione, che ha già determinato scompensi economici nei confronti del personale sopradetto, se non immediatamente sanata con un intervento autorevole presso i competenti uffici, oltre ai colleghi già in posizione di quiescenza, si trascinerrebbe, con grave danno economico, sul trattamento pensionistico di tutti i colleghi che lasceranno il servizio attivo nel prossimo futuro.

Sembra del tutto superfluo sottolineare che la situazione se non immediatamente sanata, genererà una situazione abnorme rispetto l’effettivo ammontare del trattamento pensionistico dovute, ope legis, a questi colleghi. In attesa di un cortese cenno di riscontro, con l’occasione si inviano cordiali saluti”.

Disponibile la Certificazione Unica INPS

La Certificazione Unica INPS 2023 è disponibile online dal 16 marzo sul sito dell’Istituto di previdenza, per chi lo ha come sostituto di imposta. Il contribuente che rilevi errori o informazioni non corrette, deve tempestivamente rivolgersi all’INPS, che procederà alla correzione dei dati.

Per ottenere la Certificazione Unica basterà accedere al servizio dedicato (Certificazione Unica) con le consuete credenziali (CIE, SPID, CNS), da cui è possibile visualizzare o scaricare e stampare il modello. Collegandosi al sito www.inps.it e accedendo ai Servizi Fiscali, si trova tra i servizi all’interno della propria area personale “MyINPS”, raggiungibile anche seguendo il percorso: “Prestazioni e servizi”> “Servizi”> “Certificazione unica 2023 (Cittadino)”> (codice fiscale e credenziali). Per i pensionati la CU 2023 INPS è disponibile anche attraverso il servizio online “Cedolino pensione”.

La CU/2023 sarà disponibile dal 16 marzo anche sull’App INPS Mobile, utilizzando le credenziali personali e accedendo a “Certificazione Unica”.

I titolari di pensione che effettuano l’accesso all’area “MyINPS” troveranno nella propria area riservata un avviso con le indicazioni utili per ricevere la Certificazione Unica via mail o PEC.

Cittadini e pensionati possono utilizzare anche il Fascicolo previdenziale del cittadino per consultare o scaricare le certificazioni degli anni precedenti. In alternativa, la Certificazione Unica potrà essere richiesta tramite patronati, CAF e professionisti abilitati.

In alternativa, si potrà chiedere la CU per:

- Posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it allegando copia del documento di identità;

- Posta elettronica ordinaria (e-mail) per soggetti non titolari (es.: eredi), con CU da richiedere all'indirizzo email richiestacertificazioneunica@inps.it.

La Certificazione Unica 2023 INPS si può ottenere tramite diversi canali. Chiamando il Contact Center (803 164 gratuito da rete fissa o 06 164 164 a pagamento da rete mobile), ad esempio, si può richiedere anche l'invio della CU a casa. In realtà è stato attivato anche un numero verde dedicato 800 434320 con risponditore automatico, abilitato alle chiamate sia da rete fissa che da rete mobile. L'indirizzo di posta elettronica a cui inviare la richiesta di spedizione della Certificazione Unica è invece: richiestacertificazioneunica@inps.it.

I pensionati residenti all'estero possono richiedere la certificazione telefonando allo (+39) 06 59058000 o (+39) 06 59053132. La Certificazione Unica può essere richiesta anche da delegati (con le copie dei documenti di identità dell'interessato e del delegato) o eredi (con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e copia del documento di riconoscimento).

Se il contribuente rilevi errori o informazioni non corrette nella Certificazione Unica, è tenuto a rivolgersi al proprio sostituto d'imposta, che procederà alla correzione dei dati. L'avvenuta rettifica della Certificazione Unica viene resa nota per posta o via PEC, oltre che con notifiche telematiche inviate sul "Cassetto fiscale" del cittadino sul portale INPS. Il contribuente che si avvale della dichiarazione precompilata predisposta dall'Agenzia delle Entrate dovrà procedere a modificarne il contenuto sulla base dei dati forniti dall'ultima Certificazione Unica.

La rettifica può anche produrre la rideterminazione del conguaglio fiscale tra ritenute operate e imposta dovuta per l'anno d'imposta 2021, tenendo conto delle detrazioni spettanti e delle addizionali regionale e comunale, a saldo e in acconto, trattenuti a rate da gennaio a novembre 2022.

In riferimento ai redditi di pensione non superiori a 18mila euro, le imposte determinate in sede di conguaglio, per importi superiori a 100 euro, sono prelevate in massimo di undici rate, dal mese successivo.

Soggiorni Vacanze INPS

L'INPS ha pubblicato l'edizione 2023 del Bando Estate INPSieme, che eroga borse di studio ai figli di dipendenti pubblici per soggiorni estivi di vacanza in Italia e all'estero.

La domanda di accesso alle relative si presentano online dal 7 al 27 marzo.

Destinatari sono i figli, gli orfani e gli equiparati degli iscritti alla Gestione Fondo ex IPOST o alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (ex Fondo Credito), che possono partecipare ai singoli bandi e scegliere uno dei pacchetti soggiorno-vacanza dal catalogo proposto, organizzati in collaborazione con soggetti specializzati nel campo dei soggiorni studio e accreditati da parte dell'Istituto.

I contributi INPS per i soggiorni studio sono destinati sia agli alunni che frequentano le scuole elementari e medie inferiori, sia agli studenti delle superiori. Le specifiche sono contenute in ogni singolo bando, così come l'importo della borsa di studio.

Il contributo può estendersi fino a 600 euro per i soggiorni di una settimana, fino a mille euro per i soggiorni di due settimane e fino a 2mila euro per le vacanze all'estero. In ogni caso, l'importo del contributo viene calcolato in base al valore ISEE del nucleo familiare d'appartenenza.

I termini di presentazione della domanda per accedere ai bandi Estate INPSieme sono stabiliti dai singoli bandi di concorso. In particolare, per il 2023 l'istanza si trasmette per via telematica dalle 12:00 del 7 marzo alle 1200 del 27 marzo.

Tuttavia, è sempre necessario presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell'ISEE ordinario all'atto della presentazione della domanda, oppure dell'ISEE minorenni in caso di genitori non coniugati tra loro e non conviventi.

La domanda deve essere presentata all'INPS in modalità telematica, utilizzando il servizio dedicato accessibile dal sito web istituzionale.

I tre bandi INPSieme 2023 sono i seguenti:

- Estate INPSieme Italia, soggiorni studio in Italia per studenti della scuola primaria, secondaria di primo grado e, in caso di studenti disabili, della scuola superiore;
- Estate INPSieme estero e vacanze tematiche in Italia, soggiorni studio in Paesi europei ed extraeuropei e vacanze tematiche in Italia per studenti della scuola superiore;
- Corso di lingue all'estero, soggiorni studio finalizzati al conseguimento della certificazione del livello di conoscenza della lingua secondo il Quadro Comune Europeo di riferimento (CEFR).

tratto da: [Siulp Collegamento Flash numero 11/2023 del 18 Marzo 2023](#)

Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano Stampato in proprio Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123